

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.P.R. 9.10.1981, n. 811 *Approvazione del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca.*
G.U. 11.1.1982, n. 9
- D.M. 6.1.1982 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1.000 tipo 1982.*
G.U. 19.7.1982, n. 196
- D.M. 15.2.1982 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 tipo 1971.*
G.U. 5.4.1982, n. 93
- D.M. 15.2.1982 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 autorizzato con D.M. 27.6.1967 n. 16681.*
G.U. 5.4.1982, n. 93
- D.M. 18.3.1983 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 tipo 1962.*
G.U. 9.5.1983, n. 125
- D.M. 1.9.1983 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 100.000 tipo 1983.*
G.U. 1.6.1984, n. 150
- D.M. 6.2.1984 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 tipo 1984.*
G.U. 28.11.1984, n. 327
- D.M. 3.9.1984 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 10.000 tipo 1984.*
G.U. 28.3.1985, n. 75
- D.M. 4.1.1985 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 tipo 1985.*
G.U. 28.6.1985, n. 151
- D.M. 18.2.1985 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 20.000 tipo 1974.*
G.U. 16.4.1985, n. 90
- D.M. 20.2.1986 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 tipo 1968.*
G.U. 8.4.1986, n. 81
- D.M. 13.10.1986 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 tipo 1977.*
G.U. 5.11.1986, n. 257
- D.M. 15.1.1988 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 tipo 1978.*
G.U. 19.2.1988, n. 41
- D.M. 15.1.1988 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 tipo 1976.*
G.U. 19.2.1988, n. 41
- D.M. 14.12.1988 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 tipo 1979.*
G.U. 15.2.1989, n. 38

- D.M. 3.10.1990 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1.000 tipo 1990.*
G.U. 17.12.1990, n. 293
- D.M. 3.10.1990 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 2.000 tipo 1990.*
G.U. 22.6.1991, n. 145
- D.M. 27.5.1992 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 tipo 1992.*
G.U. 23.11.1992, n. 276
- D.M. 16.7.1993 *Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 2.000 tipo 1973.*
G.U. 26.7.1993, n. 173
- D.M. 6.5.1994 *Distintivi e segni caratteristici del biglietto di banca da L. 100.000 tipo 1994.*
G.U. 23.11.1994, n. 274
- D.M. 19.10.1995 *Cessazione dal corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 tipo 1984.*
G.U. 2.11.1995, n. 256
- L. 7.4.1997, n. 96 *Norme in materia di circolazione monetaria.*
G.U. 12.4.1997, n. 85
- D.M. 6.5.1997 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500.000 tipo 1997.*
G.U. 13.5.1997, n. 109

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1981, n. 811.

Approvazione del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 32

REGOLAMENTO PER LA FABBRICAZIONE E L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Le caratteristiche dei biglietti di banca sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito l'Istituto di emissione.

La fabbricazione dei biglietti di banca, distinti per taglio, numero e valore, è autorizzata con decreto del Ministro del tesoro su richiesta dell'Istituto.

Art. 2.

Il controllo sulla fabbricazione della carta filigranata e sulla lavorazione dei biglietti di banca, sulla custodia e sulla consegna di essi alle casse dell'Istituto di emissione tramite la cassa speciale di cui all'art. 17, sul ritiro dalla circolazione di quelli logori o danneggiati e sulla successiva distruzione è demandato ai controllori del Ministero del tesoro.

Agli effetti di tale vigilanza il Ministero istituisce presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale appositi uffici di controllo.

Gli uffici di controllo sono tenuti a seguire contabilmente la fabbricazione della carta e delle banconote con l'osservanza delle modalità applicative indicate nelle « istruzioni » emanate dal Ministero.

L'Istituto di emissione può esercitare presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le verifiche che ritenga più opportune sulle lavorazioni e sui materiali, comunque afferenti alle rispettive produzioni, disponendo anche l'adozione di idonee misure di sicurezza.

Art. 3.

I biglietti di banca recano l'impronta del contrassegno di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il contrassegno di Stato viene approntato con la collaborazione tecnica dell'Istituto di emissione sotto la vigilanza del competente ufficio di controllo del Tesoro.

La produzione e l'utilizzazione dei « tipi » del contrassegno di Stato sono soggette alle stesse norme che regolano il controllo, la contabilizzazione e la distruzione dell'altro materiale da stampa adoperato nella lavorazione dei biglietti.

Le spese relative alla fabbricazione del contrassegno di Stato sono a carico dell'Istituto di emissione, che fornisce altresì il personale, le macchine grafiche e gli inchiostri per l'applicazione del contrassegno stesso.

Art. 4.

Gli studi per la creazione delle filigrane, i punzoni originali e i relativi stampi e controstampi, nonché i materiali occorrenti alla stampa dei biglietti sono realizzati direttamente o indirettamente a cura dell'Istituto di emissione sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro.

L'approntamento delle tele filigranatrici, a mezzo dei punzoni forniti dall'Istituto di emissione, è eseguito sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dell'Istituto stesso.

Titolo II

DELLE CARTIERE

Art. 5.

La carta occorrente per la fabbricazione dei biglietti di banca deve essere prodotta e fornita da cartiere note per serietà, correttezza e capacità tecnica. L'Istituto di emissione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro, con opportuno anticipo, la cartiera prescelta, la data d'inizio della lavorazione e l'entità degli ordinativi conferiti.

L'Istituto farà anche tenere al Ministero due copie del capitolato d'onere sottoscritto dalla ditta fornitrice, nonché due copie della pianta dei locali ove si svolgeranno le lavorazioni.

Particolari atti, anche di contenuto esulante dal presente regolamento, potranno essere emanati dal Ministero del tesoro, sentito l'Istituto di emissione, nelle singole concrete ipotesi di approvvigionamento di carta filigranata presso cartiere estere.

Art. 6.

Prima dell'inizio della fabbricazione della carta filigranata, il Ministero del tesoro e l'Istituto di emissione danno incarico a propri rappresentanti di assicurarsi che i locali siano rispondenti alla pianta di che all'articolo precedente e che siano attrezzati in conformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri ed in grado di offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

Art. 7.

I rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'Istituto di emissione, in concorso con la Direzione della cartiera, esercitano una costante vigilanza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri e in conformità del presente regolamento.

Durante la lavorazione della carta, i punzoni e i relativi stampi e controstampi nonché tutti gli altri materiali occorrenti devono essere custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell'Istituto.

Il Ministero del tesoro e l'Istituto hanno facoltà di disporre verifiche in qualsiasi momento al fine di accertare l'entità delle giacenze nei magazzini di sicurezza.

Art. 8.

Gli scarti di macchine e di allestimento vengono distrutti giornalmente alla presenza dei rappresentanti della cartiera, dell'ufficio di controllo del Tesoro e dell'Istituto di emissione.

Dell'avvenuta distruzione degli scarti di allestimento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 9.

La carta filigranata è spedita dalla cartiera all'Istituto di emissione su specifica richiesta di quest'ultima, il quale ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cartiera stessa.

Al ricevimento, l'Istituto, con il concorso dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori, verifica la quantità per risme e l'integrità dei sigilli e rilascia ricevuta agli incaricati della scorta.

La carta viene immessa in un locale di sicurezza con porta munita di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

Art. 10.

Esaurita la fabbricazione della carta filigranata, i punzoni e le tele filigranatrici vengono trasferiti in locali di sicurezza dell'Istituto di emissione, con porte munite di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

I materiali non più utilizzabili vengono distrutti alla presenza dei rappresentanti del Ministero e dell'Istituto previa autorizzazione del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia.

Titolo III

DELLA OFFICINA CARTE-VALORI

Art. 11.

Nei locali di sicurezza dell'officina carte-valori vengono custoditi:

il materiale relativo alla fabbricazione della carta filigranata, di cui all'art. 10;

la carta filigranata pervenuta dalle cartiere;

la carta in corso di stampa;

i biglietti ultimati, in fogli o in singoli pezzi, da consegnare alla cassa speciale;

il materiale da stampa occorrente alla lavorazione dei biglietti e quello dichiarato di scarto;

il materiale relativo alla stampa di banconote non più in produzione;

la carta filigranata avanzata dopo una lavorazione per essere impiegata in una lavorazione successiva;

i biglietti di scarto e la carta non più utilizzabile, in attesa della distruzione.

I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione apponendo la firma nei registri di sacristia a convalida delle relative scritture.

Art. 12.

I bozzetti di massima, la riproduzione delle opere ed in genere tutti i materiali impiegati per lo studio preliminare, preparatorio e definitivo dei biglietti di banca, che siano significativi per l'allestimento dei biglietti stessi, sono consegnati all'officina carte-valori, presi in carico su apposito registro e custoditi in casseforti o locali di sicurezza muniti di porte con serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

Il materiale occorso per l'esecuzione degli studi relativi alla fabbricazione dei biglietti, appena dichiarato non più utilizzabile dall'Istituto, viene distrutto alla presenza del personale di controllo del Ministero del tesoro; della distruzione viene redatto apposito verbale.

Art. 13.

Sulla base dei programmi di produzione, la carta filigranata, bianca o semilavorata, viene a misura del bisogno affidata per le operazioni — ivi compresa l'apposizione del contrassegno di Stato — al direttore dell'officina carte-valori o a un suo delegato.

La apposizione del contrassegno di Stato avviene ad opera del personale dell'officina a ciò incaricato secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Tutte le operazioni di cui sopra sono eseguite sotto la vigilanza dei controllori del Tesoro.

Art. 14.

I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte da tanti biglietti quanti ne vengono indicati nei decreti ministeriali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

I biglietti vengono contrassegnati da un numero di ordine progressivo per ogni serie. I biglietti, in foglio o in singoli pezzi, riscontrati di scarto, vengono sostituiti, mediante l'impiego di fogli o di biglietti di serie speciale, debitamente autorizzato con i predetti decreti ministeriali; gli estremi delle serie speciali utilizzate vengono precisati con altro decreto ministeriale al termine della lavorazione relativa a ciascun decreto di creazione. I fogli ed i biglietti di scarto sia di serie ordinaria che di serie speciale devono essere periodicamente distrutti con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 15.

Per la consegna alla cassa speciale delle banconote ultimate viene compilata una distinta di accompagnamento munita della firma dei detentori delle chiavi.

La distinta deve contenere l'indicazione dei tagli, dei decreti di creazione, della serie e dei numeri, della quantità e del valore dei biglietti consegnati.

Art. 16.

Il materiale di scarto, quello relativo a banconote non più in circolazione che non sia da conservare per fini storici, la carta bianca ritenuta non idonea alla stampa, nonché i fogli parzialmente impressi e riconosciuti di scarto, debitamente riscontrati alla presenza dei controllori del Tesoro, e la carta filigranata bianca avanzata dopo una lavorazione e che non possa essere più utilizzata anche in relazione al mutato tipo di biglietto, debbono essere periodicamente distrutti a cura dell'Istituto di emissione, d'intesa con il Ministero del tesoro; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

Titolo IV

CASSA SPECIALE

Art. 17.

Presso l'Istituto di emissione è costituita una cassa speciale alla quale è preposto un funzionario della Banca con la qualifica di gestore.

La cassa speciale ha le seguenti attribuzioni:

- a) riceve dall'officina carte-valori i biglietti buoni, in foglio o in singoli pezzi, e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti ed alla relativa custodia;
- b) consegna alle casse dell'Istituto i biglietti buoni, nei casi previsti dagli articoli seguenti;
- c) riceve dalle casse dell'Istituto i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, provvedendo alla loro distruzione.

I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione, apponendo la loro firma sui registri di sacristia a convalida delle scritturazioni di entrata e di uscita.

Art. 18.

La cassa speciale prende in carico i biglietti buoni ricevuti dall'officina carte-valori o restituiti dall'Istituto di emissione, nonché i biglietti logori o danneggiati rimessi dalle casse dell'Istituto medesimo, mediante rilascio di ricevute — munite della firma del gestore e del dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro — le cui matrici sono custodite dal gestore stesso.

Lo scarico è giustificato da apposite ricevute rilasciate dall'Istituto in cambio dei biglietti buoni ad esso somministrati e dai verbali di distruzione di quelli logori o danneggiati ritirati dalla circolazione.

Art. 19.

Il Ministero del tesoro deve curare che l'ammontare dei biglietti giacenti nelle casse dell'Istituto di emissione non superi, di norma, quello della circolazione.

L'adeguamento di tale giacenza alla circolazione e l'eventuale superamento del limite sopra indicato è autorizzato dal Ministro del tesoro su richiesta motivata dell'Istituto.

Art. 20.

La cassa speciale custodisce nelle proprie sacristie una riserva di biglietti sufficiente per far fronte, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori e agli adeguamenti delle giacenze di cassa di cui all'articolo precedente, anche alle incombenze derivanti dall'osservanza di speciali provvedimenti legislativi.

Art. 21.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere istituite, presso determinate dipendenze della Banca d'Italia, apposite sezioni della cassa speciale, con annesso ufficio governativo di controllo, per le operazioni di verifica e contazione — anche mediante selezione automatica dei biglietti — delle banconote logore o danneggiate ritirate dalla circolazione, da distruggere mediante triturazione, abbruciamento od altri sistemi ritenuti idonei e sicuri.

La cassa speciale acquisisce giornalmente, per comprenderli nelle proprie situazioni, i dati relativi ai biglietti annullati presi in carico e a quelli distrutti dalle predette sezioni.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro può consentire che l'Istituto di emissione concentri i biglietti logori o danneggiati, oltre che presso la cassa speciale, anche presso le proprie filiali. In tal caso i biglietti sono custoditi in locali di sicurezza, con porta munita di serrature a differente congegno; una delle chiavi, con relativo doppio, è tenuta dal dirigente della direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

Art. 23.

I biglietti logori o danneggiati, ricevuti dalla cassa speciale o accentrati presso le filiali e già verificati dalle casse dell'Istituto di emissione, dovranno essere sottoposti ad ulteriore verifica in dettaglio, meccanica o manuale. Tale verifica potrà essere limitata dal Ministero del tesoro, su richiesta motivata dell'Istituto, ad una percentuale non inferiore al 10 %.

A fronte dei biglietti logori verificati, il Ministero del tesoro, sulla scorta di idonea documentazione, autorizza la cassa speciale a somministrare all'Istituto di emissione un quantitativo di biglietti di pari ammontare. A seguito di documentata richiesta dell'Istituto, la cassa speciale può essere autorizzata a consegnare anticipatamente un quantitativo di banconote d'importo non

superiore all'ammontare della giacenza dei biglietti logori annullati esistenti presso la cassa speciale stessa e le filiali.

Art. 24.

La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

Art. 25.

L'Istituto di emissione indica nella situazione di ogni mese lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione.

L'ammontare di tali biglietti, ivi compresi quelli danneggiati o logori ritirati e non ancora presentati al cambio presso la cassa speciale, deve corrispondere di norma alla giacenza costante che l'Istituto di emissione può detenere nelle proprie casse ai sensi del primo comma dell'art. 19.

La cassa speciale evidenzia in apposite situazioni decadali e mensili i dati relativi all'attività di acquisizione ed emissione dei biglietti di banca.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

L'officina carte-valori e la cassa speciale costituiscono distinti comprensori controllati e debbono offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

Le porte di accesso e di soccorso delle sacristie e quelle di accesso ai comprensori ed agli ascensori debbono essere dotate di chiusure di sicurezza a più chiavi, di cui una, con il relativo doppio, in possesso dell'ufficio di controllo del Tesoro.

Particolari norme sono stabilite dalle « istruzioni » di cui al precedente art. 2 per la disciplina delle uscite di emergenza e per le ispezioni dei comprensori in ore non lavorative.

L'Istituto deve far tenere al Ministero del tesoro due copie della pianta dei locali dei comprensori ove si svolgono le diverse fasi delle lavorazioni.

Art. 27.

Presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le rispettive amministrazioni pongono a disposizione degli uffici di controllo del Tesoro idonei locali convenientemente arredati.

L'Istituto provvede a fornire ai suddetti uffici di controllo gli stampati e la cancelleria occorrenti al loro normale funzionamento.

Art. 28.

I controllori devono svolgere la loro opera tenendo conto delle esigenze delle lavorazioni. In casi di particolare gravità, allo scopo di compiere indagini o stabilire eventuali responsabilità, l'ufficio di controllo del

Tesoro può ingiungere alla direzione dello stabilimento interessato di disporre il fermo delle macchine e la sospensione delle lavorazioni. Di tali eccezionali provvedimenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro deve dare immediata notizia alla propria amministrazione.

Art. 29.

I dipendenti del Tesoro e dell'Istituto di emissione sono tenuti, ai sensi delle vigenti leggi, a conservare il segreto d'ufficio su tutto quanto si riferisce all'attività di fabbricazione della carta filigranata, di stampa dei biglietti e di loro emissione in circolazione. Va fatto obbligo alle cartiere, che provvedono alla fabbricazione della carta filigranata, di osservare anch'esse tale obbligo e di pretendere che i propri dipendenti lo osservino.

Art. 30.

Ai sensi dell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'Istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i limiti delle ore di lavoro straordinario da effettuarsi dal personale dei suddetti uffici di controllo del Tesoro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In relazione al disposto dell'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca — approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 — l'ammontare previsto per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro, comunque addetto alla vigilanza sull'Istituto, è versato dalla Banca d'Italia ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 31.

Il personale comunque presente nei comprensori soggetti a controllo presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale, può essere sottoposto — di comune accordo tra il Ministero del tesoro e l'Istituto, avendo presenti le esigenze della sicurezza delle lavorazioni — a visite personali di controllo, con l'osservanza di particolari cautele e modalità atte a tutelare la dignità ed il decoro individuale, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito l'Istituto.

Art. 32.

Nell'eventualità che presso le cartiere, l'officina carte-valori o la cassa speciale si verificano differenze o ammanchi di carta filigranata — sia bianca che stampata — di biglietti ultimati o di altro materiale soggetto a controllo, chiunque ne venga a conoscenza deve informarne immediatamente per i necessari accertamenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro, la direzione dello stabilimento e gli eventuali rappresentanti dell'Istituto di emissione indicati al precedente art. 2. Gli inadempienti sono passibili di sanzioni disciplinari.

Una volta che sia stata accertata la differenza o l'ammancio, il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro ne dà notizia alla propria amministrazione, alla quale, successivamente, fa pervenire una copia del verbale redatto nella circostanza, nel quale dovranno figurare tutti gli elementi atti all'identificazione degli eventuali responsabili.

Visto, il *Ministro del tesoro*
ANDREATTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 ottobre 1981, n. 812.

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente reciproco riconoscimento di gradi accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981

PERTINI

**SPADOLINI — COLOMBO —
BODRATO**

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 16

*Der Österreichische Botschafter
in Italien*

Rom, am 29. Oktober 1980

Exzellenz!

Im Nachhang zum Notenwechsel vom 31. Mai 1978, der in Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens vom 14. März 1952 zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung akademischer Titel und Grade behandelt, beehre ich mich, im Auftrag meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

Die in der Beilage angeführten akademischen Grade, deren volle Gleichwertigkeit von der Österreichisch-Italienischen Expertenkommission in ihrer 6. Sitzung am 11. Oktober 1979 festgestellt wurde, werden ohne Zusatzprüfung gegenseitig anerkannt, sofern in der Beilage nichts Gegenteiliges vorgesehen ist.

Sollte die italienische Regierung bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich im Auftrag meiner Regierung vorschlagen, daß die vorliegende Note und die Antwort Eurer Exzellenz ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das 60 Tage nach dem Tag in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Empfangen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Dr. Heinz LAUBE

S.E.

Herrn Emilio COLOMBO

*Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Rom*

BEILAGE

LISTE DER GLEICHGESTELLTEN AKADEMISCHEN GRADE

A.

Österreichische akademische Grade	Italienische akademische Grade
<i>Magister der Philosophie</i>	
1. Lehramt für Deutsch und Latein (*)	Laurea in lettere
2. Lehramt für Geographie und Geschichte (*)	Laurea in lettere
3. Lehramt für Deutsch und Geographie (*)	Laurea in lettere
4. Lehramt für Deutsch und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
5. Lehramt für Deutsch und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
6. Lehramt für Deutsch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
7. Lehramt für Deutsch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
8. Lehramt für Geschichte und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
9. Lehramt für Geschichte und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
10. Lehramt für Geschichte und Italienisch	Laurea in lettere
11. Lehramt für Geschichte und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
12. Lehramt für Englisch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
13. Lehramt für Englisch und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
14. Lehramt für Englisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
15. Lehramt für Französisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
B.	
1. Magister der Rechtswissenschaften nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 12. März 1979, BGBl. Nr. 148/1979	Laurea in giurisprudenza

(*) Zwecks Anerkennung in Italien ist eine Ergänzungsprüfung aus italienischer Literatur abzulegen.

tratto nazionale di lavoro. Tali attestati dovranno contenere i nominativi dei lavoratori dipendenti e, per ognuno di essi, il periodo di vigenza del rapporto di lavoro (1);

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa editrice dalla quale risulta il numero di ore di trasmissione giornaliero.

Ai fini del calcolo dei contributi a norma dell'art. 27 della legge e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, si allega una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa dalla quale risultano i giornali collegati a ciascuna rete, le ore di trasmissione sulla rete stessa, nonché le rispettive velocità di trasmissione (2).

Il sottoscritto dichiara di aver presentato in data . . . domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

Per il pagamento il sottoscritto indica il seguente mezzo . . . e comunica che il codice fiscale dell'impresa è . . . e che il numero della partita I.V.A. è . . .

Il sottoscritto si impegna a mantenere a disposizione di codesto Servizio editoria, per ogni eventuale verifica, tutto il materiale occorrente per comprovare i dati di cui alle dichiarazioni allegata alla presente domanda.

Data, . . .

Il legale rappresentante

1) Le attestazioni di cui ai punti b) e c) devono riguardare l'anno relativo ai contributi richiesti ed i due anni precedenti.

2) I dati delle dichiarazioni relative agli elementi di calcolo devono riferirsi all'anno per il quale vengono chiesti i contributi.

ALLEGATO B

AGENZIE DI STAMPA MINORI

(5° comma art. 27 legge 5 agosto 1981, n. 416)

(da compilare su carta in bollo)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . legale rappresentante dell'impresa editrice . . . chiede di essere ammesso alla erogazione dei contributi previsti dal quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per l'agenzia di stampa . . . relativamente al periodo 1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1981.

A tal fine dichiara che l'agenzia sopracitata è in possesso dei requisiti previsti dal quinto comma dell'art. 27 della legge n. 416/1981 ed allega alla presente domanda i seguenti documenti:

a) certificato di registrazione al tribunale della testata dal quale risulta per la stessa la qualifica di «agenzia di informazioni per la stampa» o analoga, con la specificazione della data di decorrenza di tale registrazione;

b) attestato dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) comprovante il numero dei redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro. Tale attestato dovrà contenere i nominativi dei redattori e, per ognuno di essi, il periodo di vigenza del rapporto di lavoro;

c) copia dei documenti contabili comprovanti l'esistenza, per l'intero anno cui si riferisce la domanda di contributi, di abbonamenti con non meno di quindici quotidiani;

d) dichiarazioni dalle quali risultano il numero dei notiziari pubblicati con il numero delle notizie in essi contenute relativamente all'anno cui si riferiscono i contributi nonché all'anno precedente (1).

Al fine del calcolo dei contributi allega inoltre alla presente domanda una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultano il numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi, il numero dei bollettini giornalieri emessi, le spese di trasmissione, le spese di emissione dei bollettini giornalieri, nonché le spese del personale di redazione (2).

Il sottoscritto dichiara di aver presentato in data . . . domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

Il sottoscritto si impegna a mantenere a disposizione di codesto Servizio editoria, per ogni eventuale verifica, tutto il materiale occorrente per comprovare i dati di cui alle dichiarazioni allegata alla presente domanda.

Per il pagamento il sottoscritto indica il seguente mezzo . . .

Il sottoscritto fa presente, infine, che il codice fiscale dell'impresa è il seguente . . . partita I.V.A. . . .

Data, . . .

Il legale rappresentante

1) I dati dell'anno precedente a quello per cui sono richiesti i contributi non sono necessari per le agenzie che risultino iscritte al tribunale con la qualifica di «agenzia di informazioni per la stampa» da almeno cinque anni.

2) I dati delle dichiarazioni relative agli elementi di calcolo devono riferirsi all'anno per il quale vengono chiesti i contributi.

(3547)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 gennaio 1982.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 « tipo 1982 »

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 18 dicembre 1981, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 1.000 « tipo 1982 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio « tipo 1968 » emesse nel 1969 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-029863 del 28 dicembre 1981, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 1.000 « tipo 1982 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 « tipo 1982 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 1.000 « tipo 1982 » è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61 x 112.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra guardando il recto è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di un uomo anziano che la tradizione e la critica indi-

viduano come Marco Polo; tale effigie è tratta da un dipinto, conservato presso la Galleria Doria Pamphili, appartenente a scuola Lombardo Veneta del XIV secolo. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra guardando il recto sono riprodotti, sempre in filigrana e con effetto di chiaroscuro, cinque elementi geometrici di forma trapezoidale con la base minore rivolta verso l'alto, posizionati in una stessa linea orizzontale secondo spaziature non regolari.

Il biglietto è stampato in offset partendo, per quanto riguarda i principali elementi del recto (ritratto e contrassegno di Stato) e del verso (Palazzo Ducale di Venezia), da originali incisi a mano dello stesso tipo di quelli realizzati per la stampa calcografica.

Il recto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Marco Polo riprodotto in filigrana, stampato con colore grigio verdastro su un fondino di linee orizzontali ondulate di colore giallo aranciato e contornato nella parte superiore e in quella inferiore a destra da un fondino rettilineo dello stesso colore della figura.

Lungo la linea di contorno che delimita la parte inferiore della figura sono stampati il nome del bozzettista G. SAVINI INV. e dell'incisore T. CIONINI INC. Nella parte inferiore del fondino rettilineo è stampato su due righe il nome MARCO POLO.

Nella zona a sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata la scritta LIRE MILLE, mediante combinazioni di due colori, rispettivamente bleu violaceo e giallo aranciato per la scritta LIRE e grigio verdastro e bleu violaceo per la scritta MILLE; al di sotto della parola MILLE è stampata con colore grigio verdastro la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella parte inferiore del biglietto è stampata la scritta BANCA D'ITALIA, realizzata con due colori, grigio verdastro e bleu violaceo.

Nella zona al di sotto della scritta LIRE è impresso, con lo stesso procedimento usato per il ritratto, in colore grigio verdastro il contrassegno di Stato su un fondino rigato di colore giallo aranciato e nella zona immediatamente al di sotto del contrassegno è stampata, in posizione verticale, la cifra 1000. Questa ultima è realizzata, per quel che concerne le cifre zero, con triplice linea e con altrettanti colori, rispettivamente grigio verdastro per la linea esterna, giallo aranciato per la linea mediana e bleu violaceo per quella interna; la cifra 1 è stampata con duplice linea e con i colori grigio verdastro e giallo aranciato.

Nella parte inferiore della zona riservata alla figura di Marco Polo riprodotta in filigrana sono impresse le firme del governatore e del cassiere, sormontate dalle relative diciture.

La stampa del recto è completata da un fondino che comprende l'intera superficie del biglietto, ad eccezione della zona riservata alla figura in filigrana, realizzato con tre colori il cui intreccio produce una tonalità che va dal rosso violaceo nei bordi al giallo aranciato nella parte centrale del biglietto. Detto fondino costituisce un motivo ornamentale il cui disegno è ispirato a quello di una stoffa veneziana con decorazioni a racemi e draghi del sec. XIV.

Il verso reca una veduta prospettica del Palazzo Ducale di Venezia. La base dell'edificio è posizionata nello stesso senso del lato minore del biglietto nella parte opposta a quella riservata alla figura in filigrana e la facciata si sviluppa in altezza verso la parte centrale del biglietto.

La stampa della facciata del palazzo è realizzata con tre colori ed in particolare il portico, le logge e le finestre sono stampati con colore grigio verdastro mentre la parete piena assume una tonalità di grigio rosato per effetto della combinazione dei colori verde chiaro e bruno rossastro. Quest'ultimo colore è relativo al fondino rettilineo che interessa tutto il disegno dell'edificio ad eccezione delle colonne e dei rosoni.

Nella parte del biglietto sovrastante la facciata del palazzo è impressa la cifra 1000 che è realizzata, analogamente a quella stampata nel recto, con triplice linea e con colori grigio verdastro, verde chiaro e bruno rossastro per quel che concerne gli zeri — che risultano in perfetto registro con le corrispondenti cifre del recto — e con la linea duplice e con colori grigio verdastro e verde chiaro per quel che concerne la cifra 1.

Nella parte sottostante la base dell'edificio sono stampati con colore grigio verdastro il nome dell'incisore A. CANFARINI INC. e nello spazio inferiore privo di fondino gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto. I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto.

Detta combinazione di lettere e cifre è stampata con colore nero lungo il bordo del lato maggiore del biglietto in due posizioni tra loro allineate.

Lungo il bordo del lato maggiore del biglietto, nella parte opposta a quella della numerazione, sono stampate su una stessa linea, con colore grigio verdastro le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI e la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto nella parte riservata alla figura in filigrana è impresso un elemento cromatico costituito da linee di diversa lunghezza stampate alternativamente con i due colori bruno rossastro e verde bluastro e intramezzate da un sottile motivo ornamentale prodotto dall'intreccio dei due colori sopra menzionati.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in offset ed in colore grigio verdastro su un fondino rigato di colore giallo aranciato — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3451 del 9 febbraio 1982 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 9 punti a decorrere dal 1° febbraio 1982;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 5 dicembre 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1982, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	350,52
addetti alla pulizia	328,90

2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli - Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

portieri	301,30
addetti alle pulizie	282,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: DI GIESI

(1734)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1982.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1971 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1971, n. 90600, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1971 »;

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1971 », autorizzato con il decreto ministeriale 15 maggio 1971, n. 90600, cesserà di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Successivamente alla data suddetta, il biglietto in parola potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 271

(1774)

DECRETO 15 febbraio 1982.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000, autorizzato con decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 100.000;

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000, autorizzato con decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 16681, cesserà di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Successivamente alla suddetta data il biglietto in parola potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1982
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 140

(1760)

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Bruno Bartolucci, nato a Terni il 24 agosto 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

p. Il Ministro: LECCISI

(2805)

DECRETO 28 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. agricola « San Giacomo », in Sassomolare Castel d'Aiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Agricola « San Giacomo », con sede in Sassomolare Castel d'Aiano (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. agricola « San Giacomo », con sede in Sassomolare Castel d'Aiano (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Augusto Enrico Gallo in data 19 maggio 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il prof. Alessandro Suppini, nato a Bologna il 27 aprile 1920, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1983

p. Il Ministro: LECCISI

(2806)

DECRETO 28 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Rocca » a r.l., in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 2 dicembre 1982 nei confronti della società cooperativa edilizia « La Rocca » a r.l., con sede in Pieve

di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « La Rocca », a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio avv. Ferrante Tura in data 5 dicembre 1967 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Vittorio Berti, nato il 28 gennaio 1940 a Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1983

p. Il Ministro: LECCISI

(2807)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1983.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1962 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1962, n. 681708, con il quale furono determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 10.000 « tipo 1962 »;

Decreta:

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1962 », autorizzato con il decreto ministeriale 12 aprile 1962, n. 681708, cesserà di avere corso legale a decorrere dal 31 luglio 1983.

Successivamente alla suddetta data il biglietto in parola potrà essere presentato per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1983
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 60

(2804)

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 22 maggio 1984.

Approvazione della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ferrara.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 9 dicembre 1970 della commissione provinciale della manodopera agricola di Ferrara;

Vista la deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che ha proceduto alla revisione ed integrazione dei valori medi per ettaro-coltura già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 7, comma quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 novembre 1983 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ferrara con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1984

p. Il Ministro: BORRUSO

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, PER LA PROVINCIA DI FERRARA.

Colture	Giornate per ettaro
Canapa	5
Grano	8
Cereali minori	6
Mais granella e ceroso	5
Mais da seme	16

Colture	Giornate per ettaro
Grisone	16
Bietole da zucchero	22
Bietole da seme	38
Saggina	30
Sorgo	5
Soia	5
Foraggiere	10
Patate	22
Aglio e cipolle	35
Meloni in serra	230
Cocomeri - meloni tunnel bassi	50
Cocomeri a pieno campo	40
Girasole	5
Zucche a pieno campo	25
Pomodoro da industria	80
Pomodoro da tavola in serra	500
Fragole in serra	450
Fragole a pieno campo	320
Cetrioli da industria	180
Piselli da industria	8
Fagiolini da industria	12
Orticole a pieno campo	80
Asparagi	130
Cavolfiore	65
Mele	105
Pere	105
Albicocche	85
Pesche	100
Susine	90
Vigneto	65
Fiori (crisantemi) in serra	1170

Bestiame	Giornate per capo
Bovini da allevamento	4
Bovini da latte	7
Equini da allevamento	3
Ovini e caprini	1
Suini	1

Visto, p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

BORRUSO

(2786)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1983.

Caratteristiche del biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 « tipo 1983 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 28 luglio 1983, n. 1003, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 100.000 « tipo 1983 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-018788, in data 4 agosto 1983, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 100.000 « tipo 1983 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 « tipo 1983 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 100.000 « tipo 1983 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 156.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante il ritratto di Caravaggio, riproduzione del disegno del pittore Ottavio Leoni, conservato presso la Biblioteca Marucelliana in Firenze. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetto alternato di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Caravaggio riprodotto in filigrana, stampato in calcografia con colore grigio-bruno su un fondino di linee leggermente curve di colore giallo-aranciato.

Lungo la linea di contorno che delimita la parte inferiore della figura è stampato il nome CARAVAGGIO; il nome del bozzettista SAVINI INV. e dell'incisore CIONINI INC. sono stampati più in basso nella stessa zona del biglietto su linea unica, separati da un trattino.

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata la scritta LIRE 100.000, con colore grigio-bruno; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilliche.

Al di sotto della parola CENTOMILA è stampata, con colore grigio-bruno, la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE.

Nella parte centrale del biglietto è stampata con colore rosso-sanguigno la riproduzione del dipinto « La buona ventura » di Caravaggio, conservato a Parigi presso il museo del Louvre. La riproduzione è contornata nella parte sinistra da un fondino dello stesso colore, mentre a destra confina con il ritratto di Caravaggio, rispetto al quale presenta minore intensità di toni e di immagine.

All'esterno del fondino di contorno che delimita la riproduzione del dipinto, è stampato il nome dell'incisore CAPPONI INC.

La riproduzione del dipinto è interrotta, nella parte inferiore adiacente al ritratto, dal contrassegno di Stato.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con due colori — grigio-bruno e rosso-sanguigno — la scritta BANCA D'ITALIA, realizzata in parte su un fondino a tono quasi continuo di colore grigio-bruno.

Dalla suddetta scritta parte un motivo ornamentale costituito da un ramoscello, stampato con colore grigio-bruno, che è stato realizzato riproducendo un particolare del paesaggio rappresentato nel dipinto di Caravaggio « Riposo nella fuga in Egitto » conservato presso la galleria Doria Pamphili in Roma.

In posizione adiacente agli elementi geometrici in filigrana sono impresse su fondo bianco le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture di colore grigio-bruno.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Caravaggio riprodotta in filigrana, è stampata, con i colori grigio-bruno e rosso-sanguigno, la cifra 100.000.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati con colore rosso-sanguigno gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto. I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate.

La stampa del recto è completata da fondini policromi costituiti dai seguenti elementi decorativi: nella parte centrale del biglietto, una raggiera a losanghe stampate con l'impiego dei colori azzurro, giallo-verde e grigio, che fa da sfondo alle figure del Caravaggio e del dipinto « La buona ventura »; nella parte superiore del biglietto, un motivo a nastri intrecciati stampato con colori arancio e verde in corrispondenza della cifra 100.000 e con colori verde e grigio in corrispondenza della scritta LIRE CENTOMILA; infine un motivo a guilliche con densità di linee variabile, stampato con colori verde e azzurro in corrispondenza dei bordi superiore e inferiore del biglietto nella parte centrale dello stesso.

Il verso reca in primo piano, contornata da motivi grafici policromi, la riproduzione del dipinto di Caravaggio « Canestro di frutta », conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana in Milano, stampata in calcografia con colori bruno-grigio, bruno-rossastro e rosso-sanguigno.

Nella parte inferiore della riproduzione è stampato il nome dell'incisore G. CAPPONI INC.

Sullo sfondo rispetto al « Canestro di frutta » è stampata in letter-set, con due colori sfumati che le impartiscono una colorazione che va dall'azzurro al bruno, la riproduzione di una costruzione che fa parte del paesaggio rappresentato nel dipinto di Caravaggio « Il sacrificio di Isacco » conservato presso la galleria degli Uffizi in Firenze.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata, in calcografia, la cifra 100.000 con colori bruno-grigio e rosso-sanguigno, su di un fondino

realizzato in calcografia con gli stessi colori e ottenuto con un disegno che richiama gli elementi decorativi, stampati in letter-set, che corrono lungo le zone periferiche del biglietto e che sono costituiti da nastri policromi ad andamento rettilineo con inclinazione di 45 gradi.

Nella parte centrale del biglietto gli elementi decorativi che contornano la riproduzione del « Canestro di frutta » sono costituiti da due ovali parzialmente sovrapposti, orientati diagonalmente, realizzati in letter-set con colori che per effetto della tecnica di stampa ad iride vanno dall'arancio all'azzurro e dal verde al bruno.

In corrispondenza della zona riservata alla filigrana, nella parte inferiore del biglietto, è stampata in letter-set su tre linee con colore verde la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI » e, più in basso, è impressa con colore arancio la scritta « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA ».

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia e con una combinazione dei due colori grigio-bruno e rosso-sanguigno — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1983

Il Ministro: GORIA

(2892)

DECRETO 16 gennaio 1984.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 23,75% a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 18,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,50% a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1984

Il Ministro del tesoro

GORIA

Il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale

DE MICHELIS

(2615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1984.

Variatione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 35, con il quale sono fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

del presente decreto. In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI —
GORIA — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1984.

Trasferimento del comune di Roddino dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Mondovì ed Alba al fine di assicurare ai contribuenti di Roddino un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Roddino è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6366)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1984.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 « tipo 1984 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 22 dicembre 1983, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 50.000 « tipo 1984 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1977 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-000216 del 4 gennaio 1984, con la quale l'amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 50.000 « tipo 1984 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 « tipo 1984 » avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati.

Il biglietto da L. 50.000 « tipo 1984 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 149.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di Gian Lorenzo Bernini, riprodotta dall'autoritratto conservato presso la Galleria Borghese in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effigie di Bernini riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore rosso violaceo su un fondino dello stesso colore composto di linee verticali che pro-

seguendo all'esterno della figura si incurvano per formare un ovale che contorna e racchiude la figura stessa. Lungo la linea di contorno all'interno dell'ovale è stampato il nome Gian Lorenzo Bernini; il nome dell'incisore « A. CANFARINI INC. » è stampato sotto il ritratto in prossimità del bordo inferiore del biglietto; sulla stessa linea nella parte sinistra del biglietto è stampato il nome del bozzettista « GIO. PINO INV. ».

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia la scritta « LIRE CINQUANTAMILA », con colore rosso violaceo; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola « CINQUANTAMILA » è stampata, con colore rosso violaceo, la scritta « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »; nella stessa zona, più in basso, sono impresse le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampato, con una combinazione di due colori blu e rosso violaceo, il contrassegno di Stato.

A sinistra del contrassegno di Stato è impresso in calcografia con colore rosso violaceo un particolare della fontana del Tritone; nella zona immediatamente a destra dello stesso è impresso il nome dell'incisore « F. ZANNOTTI INC. ».

Al di sotto del particolare della fontana del Tritone è stampato, con una combinazione dei colori rosso violaceo e blu, un elemento decorativo di forma composita realizzato con un motivo a guilloche.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con una combinazione dei due colori blu e rosso violaceo la scritta « BANCA D'ITALIA »; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Bernini riprodotta in filigrana, è stampata in calcografia, con i colori rosso violaceo e blu, la cifra « 50.000 » su di un fondino a linee curve di colore viola.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto. I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate, nella zona di sinistra su fondo bianco e nella zona di destra su di un fondino a linee ondulate stampato con colore giallo ocra.

La stampa del recto è completata da fondini policromi costituiti da vari elementi decorativi: nella parte centrale del biglietto un motivo ispirato alla pianta della Chiesa Berniniana di S. Andrea al Quirinale e realizzato con fondini a guilloche stampati con due colori, un arancio che sfuma verso un grigio celeste ed un violetto che sfuma verso un rosso violaceo. Tale motivo centrale è intersecato da una spirale di nastri variamente elaborati disposti in diagonale e che si sviluppano dalla parte

superiore verso il centro del biglietto e dal centro verso la parte di sinistra fino a raggiungere il bordo inferiore del biglietto.

Il verso reca nella parte centrale la statua equestre di Costantino, opera di Bernini conservata presso la Città del Vaticano, stampata in calcografia con colore rosso violaceo.

Alla sinistra della statua, racchiusa in una cornice lineare, è stampata, con una combinazione dei colori blu e rosso violaceo, la riproduzione del disegno realizzato da Bernini per lo studio di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della Scala Regia situata nella Città del Vaticano. Il disegno è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

A completamento della parte figurativa del verso del biglietto è stampata, con una combinazione dei colori blu e rosso violaceo, una sezione della Scala Regia desunta dal disegno originale conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana; tale elemento si sviluppa diagonalmente da sinistra verso destra nella parte centrale del biglietto.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con una combinazione dei colori blu e violetto, la cifra « 50.000 » su di un fondino a linee curve di colore viola azzurro, stampato in letter-set.

Nella parte inferiore del biglietto, in corrispondenza della zona riservata alla filigrana è stampata in letter-set su tre linee con colore viola-azzurro la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI ». La scritta « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA » è impressa in calcografia nella parte inferiore sinistra del biglietto.

Il verso del biglietto contiene dei fondini stampati in letter-set con i colori giallo, grigio-azzurro e rosso-viola, costituiti da vari elementi: in corrispondenza della figura della statua equestre e del disegno della medaglia un fondino rettilineo e nelle zone circostanti un motivo a festoni realizzato con disegni a guilloche variamente articolati e divisi diagonalmente da uno spazio bianco; dalla zona della medaglia si sviluppa verso la parte inferiore del biglietto una raggiera di linee ondulate e verso la parte superiore un motivo di fondini pieni realizzati a guilloche con varie sagomature.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia e con una combinazione di due colori blu e rosso violaceo, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 27 aprile 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Distretto di	Corti di assise di appello				Corti di assise			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
<i>Omissis</i> Milano	3	Milano Milano Milano	Como - Milano - Pavia - Sondrio	Uomini 2700 Donne 2700	8	Como Milano Milano Milano Milano Pavia Sondrio	Como - Lecco Busto Arsizio - Lodi - Milano - Monza - Varese Pavia - Vigevano - Voghera Sondrio	Uomini 33 Donne 33 Uomini 150 Donne 150 Uomini 27 Donne 27 Uomini 18 Donne 18
Napoli	5	Napoli Napoli Napoli Campobasso	Avellino - Benevento - Napoli - Santa Maria Capua Vetere Campobasso	Uomini 1200 Donne 1200 Uomini 120 Donne 120	10	Avellino Benevento Campobasso Napoli Napoli Napoli Napoli Salerno Santa Maria Capua Vetere	Avellino - Ariano Irpino - Sant'Angelo dei Lombardi Benevento Campobasso - Isernia Larino Napoli Salerno - Vallo della Lucania - Sala Consilina Santa Maria Capua Vetere	Uomini 33 Donne 33 Uomini 21 Donne 21 Uomini 15 Donne 15 Uomini 225 Donne 225 Uomini 24 Donne 24 Uomini 27 Donne 27

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1984.

Distintivi e segni caratteristici della banconota da lire 10.000 « tipo 1984 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 26 luglio 1984, n. 1015, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 10.000 « tipo 1984 » che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-017960, in data 8 agosto 1984, con la quale l'amministrazione centrale della Banca

d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici del suddetto biglietto da L. 10.000 denominato « tipo 1984 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 10.000 « tipo 1984 » avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 10.000 « tipo 1984 » è stampato in calcografia e in offset secco e umido su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgeresi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 x 133.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante il ritratto

di Alessandro Volta, riproduzione dell'incisione eseguita da Giovita Garavaglia, conservata presso l'Istituto nazionale per la grafica - Gabinetto nazionale delle stampe, in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma BI compreso tra motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetto di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il *recto* del biglietto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Alessandro Volta riprodotto in filigrana, stampato in calcografia con colore blu su un fondino di linee verticali di colore arancio chiaro.

Il ritratto è lateralmente contornato da una cornice avente una sagoma composita costituita da elementi di diversa geometria, realizzati con motivi a guilloché e stampati con colori blu e bruno violaceo.

All'interno della cornice nella parte inferiore è stampato con colore blu il nome « A. VOLTA »; più in basso nella stessa zona del biglietto è stampato in verticale il nome dell'incisore « A. CANFARINI INC. ».

A sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, è stampata con colori blu e bruno violaceo la scritta « LIRE DIECIMILA »; i caratteri sono definiti da una sottile linea di contorno e campiti all'interno con motivo a guilloché.

Al di sotto delle parole « DIECIMILA » è stampata con colori blu e bruno violaceo la scritta « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »; più in basso nella stessa zona sono impresse con colori blu e bruno violaceo le firme del governatore e del cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampata con i colori blu e bruno violaceo la riproduzione del modello originario tradizionale della pila di Volta custodita insieme ad altri cimeli presso il Tempio Voltiano sito in Como.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con i colori blu e bruno violaceo la scritta « BANCA D'ITALIA » i cui caratteri sono definiti da una leggera linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloché.

In posizione adiacente alla filigrana nella parte superiore del biglietto è stampato con inchiostro blu un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloché, avente una sagoma che richiama quella degli elementi che compongono la cornice intorno al ritratto.

Nella parte inferiore della stessa zona del biglietto è stampato il contrassegno di Stato.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Volta riprodotta in filigrana, è stampata, con i colori blu e bruno violaceo la cifra 10.000, su di un fondino offset costituito da una fascia orizzontale realizzata con elementi romboidrici stampati con colori azzurro e rosso violaceo.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati con colore blu su un'unica linea il nome del bozzettista « GIO. PINO INV. » e la scritta « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA ».

La combinazione alfa-numerica, con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto, e nella quale la seconda lettera rappresenta in codice i decreti ministeriali di creazione, è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allincate.

La stampa del *recto* è completata da elementi decorativi policromi costituiti nella parte centrale del biglietto da fasce continue di fondini stampati con colori rosso violaceo, azzurro e giallo e nelle zone laterali da fondini sagomati, realizzati con un intreccio di linee di colore azzurro e arancio chiaro.

Il verso reca in primo piano la riproduzione, stampata in offset con colore blu ardesia, su un fondino policromo a linee verticali e diagonali, del Tempio Voltiano in Como, edificio di stile neoclassico, eretto nel 1927 in occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Volta; esso costituisce il museo in cui sono raccolti i cimeli dello scienziato e ogni altra testimonianza che lo riguarda.

Nella parte inferiore della riproduzione è stampato il nome dell'incisore « F. ZANNOTTI INC. ».

Sullo sfondo rispetto al Tempio Voltiano è raffigurato un motivo ornamentale policromo (viola, azzurro, verde e giallo) di forma circolare, che si ispira al disegno del pavimento marmoreo del Tempio Voltiano. Tale motivo viene ripreso parzialmente nella parte inferiore del biglietto insieme ad una fascia orizzontale di colore azzurro, rosso violaceo e giallo.

Nella parte sinistra del biglietto è stampato con colori viola e azzurro un motivo decorativo stilizzato costituito da un insieme di linee verticali di diverse altezze, con il profilo degradante verso il centro del biglietto. Lo stesso motivo riappare anche alla estremità destra del biglietto in una fascia verticale di limitata larghezza.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore blu ardesia la cifra 10.000 su di un fondino policromo costituito da una fascia che, restringendosi secondo un profilo a dente di sega, si prolunga verso la parte centrale del biglietto fino a diventare un punto in corrispondenza del motivo ornamentale ispirato al disegno del pavimento del Tempio Voltiano.

In corrispondenza della zona riservata alla filigrana nella parte inferiore del biglietto, è stampata su tre linee con colore blu ardesia la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI I BIGLIETTI FALSI ».

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana sono stampati, con colore blu ardesia, gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto mentre, come sopra accennato, i decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica stampata nel *recto* del biglietto.

Art. 2.

Sul *recto* del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia e in colore blu — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 gennaio 1985.

Distintivi e segni caratteristici della banconota da L. 5.000 « tipo 1985 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 29 novembre 1984, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1985 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1979 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 9-027680 del 12 dicembre 1984, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 5.000 « tipo 1985 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1985 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto è stampato in calcografia ed in off-set secco e umido su carta filigranata lievemente colorata di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 126.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante il ritratto di Vincenzo Bellini, tratto dall'incisione eseguita da G. Bozza su disegno di Natale Schiavoni. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma BI compreso tra i motivi ornamentali; nella parte di destra adiacente alla testina sono riprodotti, con effetto di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti uno all'altro, di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra lo stesso ritratto di Vincenzo Bellini riprodotto in filigrana stampato in calcografia con colore verde su un fondino puntinato di colore arancio chiaro.

Il ritratto sul lato destro è contornato da un fondino realizzato con motivi a guilloche e stampato con colore verde.

All'esterno del fondino, al di sotto del ritratto, è stampato con colore verde il nome V. Bellini; più in basso nella stessa zona del biglietto è stampato in verticale il nome del bozzettista G. Savini inv. e dell'incisore T. Cionini inc.

A sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, è stampata con colore verde la scritta LIRE CINQUEMILA; i caratteri sono definiti da una sottile linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola CINQUEMILA è stampata con colore verde la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella parte centrale del biglietto è rappresentato uno scorcio dell'interno del teatro Massimo-Bellini di Catania stampato in off-set con i colori blu verde e arancio. Più in basso nella stessa zona centrale sono impresse con colore verde le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con i colori verde e arancio bruno la scritta BANCA D'ITALIA, i cui caratteri sono definiti da una leggera linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

In posizione adiacente alla filigrana nella parte centrale del biglietto è stampato in off-set con colori verde, arancio e blu un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloche che contiene, disegnata in negativo, la rappresentazione di una chiave musicale.

Nella parte inferiore della stessa zona del biglietto è stampato con colori verde e arancio bruno il contrassegno di Stato su di un fondino di forma circolare stampato con colore arancio.

Nella parte superiore della zona riservata alla figura di Bellini riprodotta in filigrana, è stampata, con i colori verde e arancio bruno la cifra 5000.

Lungo il bordo del biglietto adiacente alla zona riservata alla filigrana è stampata con colore arancio bruno su unica linea la scritta OFFICINA BANCA D'ITALIA.

La combinazione alfa-numerica, con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto, e nella quale la seconda lettera rappresenta in codice il decreto ministeriale di creazione, è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate.

La stampa del recto è completata da elementi decorativi policromi costituiti nella parte centrale del biglietto da motivi a linee intrecciate stampati con colori giallo, verde e blu e nella fascia superiore del biglietto da un fondino sagomato, realizzato con un intreccio di linee ondulate di colore verde e arancio.

Il verso reca la stilizzazione di una scena della « Norma », i cui elementi principali sono un albero ed una colonna con basamento, e la riproduzione della statua raffigurante la Norma, tratta dal monumento a Bellini, opera dello scultore Giulio Monteverde, che si trova a Catania.

Tali elementi figurativi, che sono stampati in off-set con colori verde bruno per quanto riguarda la statua e l'albero e grigio blu per quel che riguarda la colonna, sono inseriti in un motivo ornamentale ad andamento circolare realizzato con tonalità verde che sfuma all'arancio, all'interno del quale si staglia una zona completamente bianca.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore verde bruno la cifra 5000, su di un fondino di dimensioni leggermente superiori a quelle della cifra stessa, realizzato con motivi a guilloche e stampato con colori arancio e verde.

In corrispondenza della zona riservata alla filigrana, lungo il profilo circolare della zona stampata centrale del biglietto, è impressa su due linee con colore verde bruno la comminatoria penale « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI ».

Lungo il bordo del biglietto nella parte sottostante la zona riservata alla filigrana sono stampati con colore verde bruno gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto mentre, come sopra accennato, il decreto ministeriale di creazione del biglietto è rappresentato in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica stampata nel recto del biglietto.

La stampa del verso è completata da un fondino realizzato con colori verde e giallo che forma un motivo a cornice in corrispondenza dei quattro angoli del biglietto.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia ed in due colori: verde e arancio bruno, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

(3581)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 marzo 1985, n. 308.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, concernente assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di patologia ostetrica e ginecologica (per le esigenze della quarta cattedra) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 383

DECRETO 26 marzo 1985, n. 309.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 299, concernente assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 299, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato al dipartimento di progettazione architettonica ed urbana (per le esigenze della XVII cattedra di composizione architettonica) della facoltà di architettura dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché al dipartimento di progettazione architettonica ed urbana della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 386

DECRETO 26 marzo 1985, n. 310.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, concernente assegnazione di dodici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro - servizio tossicologia industriale) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 379

DECRETO 22 aprile 1985, n. 311.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, n. 646, concernente assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, n. 646, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per l'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia medica) per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché allo istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per l'insegnamento di medicina legale e deontologia medica) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 385

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 26 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Celimontana », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Celimontana », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Celimontana », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Pocaterra in data 18 luglio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. D'Annibale Tommaso, domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 138, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(1991)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 4 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Centrofin, in amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 4 febbraio 1984;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 30 ottobre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 1° marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin è disposta la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 febbraio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1985

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro

GORIA

(2027)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1985.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 20.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 415732 del 20 dicembre 1974, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da lire 20.000;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 20.000, autorizzati con decreto ministeriale n. 415732 del 20 dicembre 1974, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° luglio 1985.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1985
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 323*

(2003)

DECRETO 3 aprile 1985.

Carattere non ufficiale dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 5 marzo 1985, n. 1651;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 1651 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« I prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna non hanno carattere di ufficialità.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna provvederà ad inserire sul frontespizio del listino medesimo apposita nota nel senso di cui sopra ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2023)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 2 aprile 1985.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985, i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta da bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per ogni contingente deve essere presentata apposita, separata, domanda corredata di idonea documentazione con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete o che facciano riferimento a documenti già depositati sempreché, non si tratti di bolle di importazione esibite in occasione di analoghi, precedenti, contingenti;

documenti o notizie pervenute separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o presentate dopo il detto termine di trenta giorni, ovvero spedite a mezzo di raccomandata entro il detto termine, ma pervenute oltre venti giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Le domande complete ma tardive potranno eventualmente concorrere all'attribuzione di quote dei contingenti non esauriti.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1984 o 1985 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1983 debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

NOTE

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 831/1969 (Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia) è il seguente:

«Art. 5. — L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace».

— L'importo dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare è fissato dall'art. 15 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra) nella misura annua di L. 3.000.000.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2440):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 12 gennaio 1985.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1399):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2440/B):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 9 gennaio 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 12 marzo 1986.

86C9259

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 1986.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca di Messina nel Monte dei Paschi di Siena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze del 15 marzo 1986 con le quali il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, e la Banca di Messina S.p.a., con sede in Messina, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione del Monte dei Paschi di Siena della Banca di Messina;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visto il nulla osta della Banca d'Italia in data 27 e 31 dicembre 1985;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

È autorizzata l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca di Messina S.p.a. nel Monte dei Paschi di Siena.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A2571

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1986.

Cessazione del corso legale del biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1968».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale n. 275301 del 26 febbraio 1969 con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1.000 «tipo 1968»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 1.000 «tipo 82», la circolazione della banconota di che trattasi è ridotta, per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale della medesima;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1968», autorizzati con decreto ministeriale n. 275301 del 26 febbraio 1969, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1º luglio 1986.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 20 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1986
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388

86A2399

di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 20 ottobre 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 settembre 1984, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 giugno 1984, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 settembre 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 20 ottobre 1983 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 20 ottobre 1986, è di 507.915.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1986, è di L. 1449,34 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 507.915.000 ECU) dei CTE settennali 11,50% con godimento 20 ottobre 1983, ammonta a L. 84.656.275.000, relativamente alla terza cedola, di scadenza 20 ottobre 1986, e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 73*

86A8345

DECRETO 13 ottobre 1986.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 50.000 «tipo 1977».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 227868, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1977»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 50.000 «tipo 1984», la circolazione della banconota «tipo 1977» si è ridotta, per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1977», autorizzati con decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 227868, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1986.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1986
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 303*

86A8493

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore della edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 gennaio 1988.

Rinnovo dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico all'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente pro tempore dell'ente ospedaliero generale provinciale «Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano in data 6 aprile 1984 volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 12 maggio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 21 dicembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano è autorizzato al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere eseguite presso la seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Nunno prof. Raoul, primario della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Berizzi prof. Furio, aiuto della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Prestipino dott. Franco, aiuto della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Ballabio dott. Roberto, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Ballarini dott. Carlo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Insalaco dott. Paolo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Bertolini dott. Aimone, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Pagani dott. Maurizio, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Lunghi dott. Claudio, assistente della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità socio-sanitaria locale n. 75/1 di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0668

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1988.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 100.000 «tipo 1978».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1978, n. 14530, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 100.000 «tipo 1978»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 100.000 «tipo 1983», la circolazione della banconota «tipo 1978» si è ridotta, per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 100.000 «tipo 1978», autorizzati con decreto ministeriale 16 giugno 1978, n. 14530, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 21 marzo 1988.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1988
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 190*

88A0666

DECRETO 15 gennaio 1988.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 10.000 «tipo 1976».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1976, n. 526176, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 10.000 «tipo 1976»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 10.000 «tipo 1984», la circolazione della banconota «tipo 1976» si è ridotta, per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 10.000 «tipo 1976», autorizzati con decreto ministeriale 25 agosto 1976, n. 526176, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 21 marzo 1988.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1988
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 189*

88A0667

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 gennaio 1988.

Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale e del titolo alcolometrico volumico totale minimo del V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» prodotto nella campagna 1987-88.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopra citato disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene»;

Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento CEE n. 823/87, che consente agli Stati membri di prevedere deroghe per quanto riguarda il livello minimo imposto per la fissazione del titolo alcolometrico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.;

Visto, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 823/87 in base al quale le partite destinate alla elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.), la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello richiesto;

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 gennaio 1989.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle riorricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1989.

L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1989

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
MAMMI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

89A0612

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 dicembre 1988.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 5.000 «tipo 1979».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1979, n. 515268, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 5.000 «tipo 1979»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 5.000 «tipo 1985», la circolazione della banconota «tipo 1979» si è ridotta per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 5.000 «tipo 1979», autorizzati con decreto ministeriale 2 marzo 1979, n. 515268, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° marzo 1989.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 292

89A0613

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 1989.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Montecucco» per vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Montecucco» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto parere;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Montecucco» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Montecucco».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma è compresa nel comune di Cinigiano e risulta delimitata come appresso:

a sud della confluenza del fosso Cortilla con il fiume Ombrone; risale verso nord il corso di questo fiume fino alla confluenza del fosso Rigomoro, continua a nord per il fosso Rigomoro fino alla quota 148, fino a raggiungere, seguendo fossi e strade di campagna la quota 301 in località Carceroni; seguendo per la strada vicinale di S. Martino piega ad est fino a raggiungere l'abitato di Poggi del Sasso; attraversa la frazione in direzione nord, alla quota 339 piega a nord-ovest e seguendo strade di campagna raggiunge la località Poggio Marchetto, là dove, con direzione nord-est e seguendo la strada vicinale si porta in prossimità della località Paradiso, piega di nuovo a sud fino all'attraversamento della strada provinciale alla quota 278. Sempre seguendo confini naturali in direzione sud si raggiunge il corso del fosso Rigagnese che viene seguito fino alla quota 184 e da qui, seguendo una strada poderali si raggiunge il fosso della Cortilla alla quota 151. Si prosegue sempre a sud lungo il corso del fosso Cortilla fino a ricongiungersi alla linea di confine di partenza.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Montecucco» può essere completata dalle seguenti indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0571

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1990».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 20 settembre 1990, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 1.000 «tipo 1990», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio «tipo 1982» emesse nel 1982 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 209056 del 27 settembre 1990, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 1.000 «tipo 1990»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1990» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 1.000 «tipo 1990» è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgente in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61 x 112.

La filigrana, a punto fisso, è situata nella parte sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di Maria Montessori in età matura. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali.

Il biglietto è stampato interamente in offset ad eccezione della numerazione che è tipografica.

Le matrici degli elementi figurativi del recto e del verso sono ricavate da originali incisi a mano, analoghi a quelli normalmente utilizzati per la stampa calcografica.

Il recto reca nella parte di destra lo stesso ritratto di Maria Montessori riprodotto in filigrana, stampato con colore rosso bruno su un fondino di linee verticali di colore giallo aranciato e contornato da un fondino con disegno imitante un «trasforato» a tinta continua di tonalità più scura rispetto a quella della figura.

Lungo la linea di contorno che delimita la parte inferiore della figura sono stampati il nome del bozzettista GIO. PINO INV. e dell'incisore F. ZANNOTTI INC.

Nella zona a destra del ritratto è stampato in verticale il nome M. MONTESSORI. Nella zona a sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata con colore rosso bruno la scritta LIRE MILLE e immediatamente al di sotto è stampata con lo stesso colore la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella zona centrale della parte inferiore del biglietto è stampata la scritta BANCA D'ITALIA e nella zona a sinistra di tale scritta è impresso, con colore rosso bruno e realizzato con lo stesso procedimento usato per il ritratto, il contrassegno di Stato su un fondino a righe verticali di colore rosso.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore rosso bruno la cifra 1000 su un fondino, realizzato a guilloche, recante motivi intrecciati di colore giallo e verde.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto, nella zona riservata alla filigrana, è stampata su di una linea verticale la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA. Nella parte inferiore della medesima zona sono impresse su di un'unica linea le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con colore nero e ripetuta in due posizioni sulla stessa linea la combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. I decreti ministeriali di creazione dello stesso sono rappresentati in codice da una delle lettere di detta combinazione di lettere e cifre.

La stampa del recto è completata da vari fondini policromi, come di seguito descritto:

nella parte centrale del biglietto è stampato con colori azzurro, rosso, viola, verde e giallo un fondino costituito da piccoli cerchi stampati a fondo pieno che si sviluppano lungo linee orizzontali, alternati a piccoli rombi anch'essi a fondo pieno; questa zona è percorsa in più punti da un motivo a nastro costituito da linee intrecciate gialle e verdi, che si estende sino all'estremità inferiore del biglietto;

nella zona adiacente alla parte terminale del motivo a nastro sono stampate delle barrette orizzontali con i colori alternati azzurro e giallo; il motivo costituito dalle barrette è ripetuto nella corrispondente zona della parte superiore del biglietto;

nella parte centrale del biglietto, nella zona superiore ed in quella inferiore rispetto alla scritta LIRE MILLE, è stampato con colori azzurro e rosso un fondino a linee ondulate e incrociate, che dà luogo ad un effetto mosaico (puzzle); la combinazione di tale motivo con quello a piccoli cerchi a fondo pieno, sopra descritto, delinea nella parte centrale del biglietto il disegno di un profilo stilizzato di bambino e nella zona sinistra adiacente il profilo di una colomba;

nelle zone corrispondenti ai quattro angoli del biglietto è stampato con colori verde e giallo un fondino costituito da linee verticali a spessore modulato e di diversa lunghezza.

Il verso reca l'immagine di un bambino e di una bambina che appaiono dediti allo studio. Tale immagine, stampata con colore rosso bruno, è stata ripresa da un dipinto denominato «Bambini allo studio» del pittore Armando Spadini (Firenze 1883 - Roma 1925) di proprietà della Banca d'Italia.

Fanno da sottofondo alle figure dei bambini due fasce verticali stampate con lo stesso colore utilizzato per le figure e realizzate con un motivo continuo il cui disegno imita un «traforato», che presenta leggere sfumature nella tonalità del colore.

Nella parte inferiore della riproduzione è stampato il nome dell'autrice dell'incisione A. DE ANGELIS INC.

L'immagine dei bambini è racchiusa da due fondini a fascia che si estendono verticalmente dal bordo superiore a quello inferiore del biglietto. Tali fondini sono realizzati con linee intrecciate in modo tale da formare un motivo grafico i cui elementi appaiono simili alle tessere di un mosaico (puzzle). I fondini sono stampati con colori rosso e blu che sfumano al giallo e blu andando dalla parte esterna verso quella interna delle due fasce.

La fascia di sinistra è attraversata nella parte mediana da un fondino policromo a forma di nastro costituito da linee ondulate ed elementi geometrici a fondo pieno stampati alternativamente in positivo ed in negativo.

Nella parte superiore del biglietto a destra delle figure dei bambini è stampata con colore rosso bruno la cifra 1000 su un fondino policromo che si sviluppa in direzione orizzontale, costituito da motivi lineari intrecciati e da cuspidi a tinta piena.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto, nella zona riservata alla figura in filigrana, sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Nella parte inferiore della zona riservata alla figura in filigrana sono stampate con colore rosso-bruno su triplice linea le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in offset ed in colore rosso bruno su un fondino a righe verticali di colore rosso — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5335

DECRETO 14 dicembre 1990.

Autorizzazione all'Ente nazionale idrocarburi ad emettere un prestito obbligazionario denominato: «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» per Lit. 1.402,5 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, recante l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) ed in particolare il combinato disposto dell'art. 8 di detta legge e dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, che autorizza l'E.N.I. ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

Visto l'estratto notarile della deliberazione del consiglio dell'E.N.I., in data 11 dicembre 1990, con il quale, tra l'altro, è stata approvata l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale di lire 1.402,5 miliardi finalizzato alla realizzazione dei programmi di investimento del gruppo;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1990, con la quale l'E.N.I. ha chiesto di essere autorizzato ad emettere il prestito obbligazionario di che trattasi;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia per la parte di competenza;

Decretano:

L'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) è autorizzato ad emettere il prestito obbligazionario di L. 1.402.500.000.000 denominato «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» alle seguenti principali condizioni e modalità:

- ammontare: lire 1.402,5 miliardi;
- prezzo di emissione: alla pari;
- valore nominale: L. 1.650 per obbligazione;
- durata: quattro anni;
- godimento iniziale: 1° febbraio 1991;

interesse: semestrale variabile. Il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso semestrale equivalente a quello annuo risultante dalla media aritmetica del tasso di rendimento del campione di titoli pubblici, al lordo della ritenuta d'imposta, nonché del tasso della lira interbanca-

b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2392):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 1° agosto 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato l'8 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5221):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 21 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla X commissione il 6, 13 febbraio 1991; 5 marzo 1991 e approvato il 14 maggio 1991.

91G0228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1990».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 20 settembre 1990, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1990», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio «tipo 1973» emessa nel 1975 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 209056 del 27 settembre 1990, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 2.000 «tipo 1990»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1990» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati.

Il biglietto da L. 2.000 «tipo 1990» è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille liminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgente in senso verticale inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61 × 119.

La filigrana, a punto fisso, è situata nella parte sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di Guglielmo Marconi, tratta da una fotografia dello scienziato ripreso in età giovanile. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato in filigrana a linea chiara il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali.

Il biglietto è stampato interamente in offset, ad eccezione della numerazione che è tipografica.

Le matrici degli elementi figurativi del recto e del verso sono ricavate da originali incisi a mano, analoghi a quelli normalmente utilizzati per la stampa calcografica.

Il recto reca nella parte destra lo stesso ritratto di Guglielmo Marconi riprodotto in filigrana, stampato con colore marrone bruno su un fondino a righe di colore arancio. Al di sotto del ritratto è stampato il nome G. MARCONI. Il ritratto è contornato nei due lati da un motivo a linee curve concentriche scandite con passo variabile (simboleggianti il propagarsi di un'onda) e lungo la linea più esterna sono stampati i nomi del bozzettista (G. SAVINI INV.) e dell'incisore (G. CAPPONI INC.).

Alla sinistra del ritratto, in posizione centrale, sono stampati con colore marrone bruno i seguenti elementi:

nella parte superiore del biglietto la scritta LIRE DUEMILA, e nella zona immediatamente sottostante la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE;

nella parte mediana del biglietto, il contrassegno di Stato e un motivo a segmenti paralleli di forma quadrangolare che intende raffigurare un'antenna radio;

al di sotto del contrassegno di Stato, su duplice linea, le firme del Governatore e del Cassiere sormontate dalle relative diciture;

nella parte inferiore del biglietto la scritta BANCA D'ITALIA.

Nella parte superiore della zona del biglietto riservata alla filigrana è stampata la cifra 2000. Sotto la cifra suddetta è stampato un fondino che disegna una fascia

costituita da una sequenza di segmenti curvilinei, stampati con una intonazione cromatica che cambia dall'ocra al verde grigio.

Nella parte centrale del biglietto sono stampati con colori giallo ed ocra alcuni elementi di un piccolo rosone, i quali sono a registro con analoghi elementi stampati sul verso del biglietto e che, visti in trasparenza, forniscono l'immagine completa del rosone. Il rosone è inserito in un motivo costituito da elementi di forma ellissoidale e fa parte di una composizione grafica che viene completata da un fondino di linee che si dipartono dal rosone stesso con andamento radiale e sono stampate con colori blu e giallo.

Nella parte inferiore della zona riservata alla filigrana è stampato un fondino ad andamento orizzontale delineato da sagomature con profili curvilinei. Tale fondino è costituito da un motivo a linee intrecciate stampate con colori il cui effetto risultante varia dall'ocra al verde ed infine al giallo.

Lateralmente alla zona riservata alla filigrana verso la parte centrale del biglietto sono stampate una serie di linee con colori alternati ocra e blu, disposte verticalmente con un andamento curvilineo.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata, con colore nero ed in due posizioni sulla stessa linea, la combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. I decreti ministeriali di creazione dello stesso sono rappresentati in codice da una delle lettere di detta combinazione di lettere e cifre.

Il verso reca, oltre al motivo di segmenti paralleli a forma quadrangolare ed al rosone presenti anche sul recto, tre elementi figurativi che si riferiscono all'attività di ricerca di Marconi ed alle scoperte scientifiche legate al suo nome: nella parte superiore del biglietto la nave «Elettra» e nella parte inferiore una serie di 4 tralicci di antenne radio e l'apparecchio telegrafico con il quale lo scienziato ha compiuto i suoi primi esperimenti di trasmissione di segnali.

Nella parte superiore del biglietto, in corrispondenza della zona riservata alla filigrana, è stampata la cifra 2000 e, nella parte inferiore della stessa zona, sono stampate su duplice linea le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

Lateralmente alla zona riservata alla filigrana, lungo il bordo del biglietto, sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Nella parte inferiore del biglietto in corrispondenza della zona centrale dello stesso è stampata la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

Tutti i summenzionati elementi del verso del biglietto, ad eccezione del rosone, stampato con colori giallo e grigio, e delle comminatorie, stampate con colore blu, sono impressi con colore marrone blu.

La stampa del verso del biglietto è completata da una composizione di fondini policromi, come di seguito descritto.

Dalla parte superiore della zona di sinistra del biglietto si diparte un motivo a fascia circolare stampato con colore rosso e blu, che idealmente delimita un ampio spazio con al centro la nave «Elettra». Nella zona al di sotto della nave è stampato con colori risaltanti, che vanno dal blu al giallo, un motivo a banda orizzontale che corre lungo tutta la banconota, interrompendosi solamente in corrispondenza della cifra che indica il valore.

La restante parte della composizione dei fondini è costituita da una serie di disegni diversi, formati da linee con andamento ad onda di tipo radiale con il centro idealmente situato in corrispondenza della nave «Elettra».

La composizione cromatica di tutto l'insieme dei fondini va dal viola al giallo-verde con sfumature di colore arancio scuro.

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato — in offset ed in colore marrone bruno — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

91A2752

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 e 27 aprile 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

DECRETO 19 novembre 1992.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera b) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni al premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, té, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico chirurgici.

Art. 2.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1991.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
GUARINO

02A5396

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1992.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1992».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 30 aprile 1992, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1992», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1984 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 00117692 del 15 maggio 1992, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 50.000 «tipo 1992»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1992» avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 50.000 «tipo 1992» è stampato in calcografia e offset su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo, che reca la scritta «Banca d'Italia» leggibile in controluce e appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood, è inserito nella zona di sinistra del biglietto al margine dell'area impegnata dalla filigrana, l'altro nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 70 x 149.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di Gian Lorenzo Bernini, tratta dall'autoritratto conservato presso la Galleria Borghese in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; a destra della testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti l'uno all'altro di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effigie di Bernini riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore rosso violaceo; a destra della figura è impresso in due diverse tonalità un fondino che replica per due volte il profilo dell'artista, simulando un effetto

d'ombra. Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso e con andamento curvilineo, sono stampati ripetutamente in microscrittura il nome e le date di nascita e di morte di Bernini. Il nome dell'incisore «A. CANFARINI INC.» è stampato sotto il ritratto in prossimità del bordo inferiore del biglietto; sulla stessa linea, nella parte sinistra del biglietto, è riportato il nome del bozzettista «GIO. PINO INV.».

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia la scritta «LIRE CINQUANTAMILA», con colore rosso violaceo; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola «CINQUANTAMILA» è stampata, con lo stesso colore rosso violaceo, la scritta «PAGABILE A VISTA AL PORTATORE»; nella stessa zona, più in basso, sono impresse le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampato, pure con colore rosso violaceo, il contrassegno di Stato.

A sinistra del contrassegno di Stato è impresso in calcografia sempre con colore rosso violaceo un particolare della fontana del Tritone; nella zona immediatamente a destra dello stesso è impresso il nome dell'incisore «F. ZANNOTTI INC.».

Al di sotto del particolare della fontana del Tritone è stampato un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloche.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con colore rosso violaceo la scritta «BANCA D'ITALIA»; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione, la cifra «50000» su un fondino a linee di colore grigio.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto, in posizioni estreme tra loro allineate, nella zona sinistra su un fondino a linee di colore grigio e nella zona destra su un fondino di colore arancio chiaro.

La stampa del recto è completata da fondini policromi costituiti da vari elementi decorativi realizzati a guilloche: nella parte centrale del biglietto è stampato un motivo ispirato alla pianta della chiesa berniniana di S. Andrea al Quirinale, costituito da tre disegni uguali sfalsati l'uno rispetto all'altro; i colori di stampa sono il verde in diverse tonalità, il viola e l'arancio; nella zona in corrispondenza della statua del Tritone ha origine un motivo costituito da una composizione di nastri, realizzati con disegno a guilloche, che si svolgono simmetricamente verso il basso e verso l'alto della banconota. Nella zona mediana di detta composizione è collocato un elemento grafico di registro recto-verso realizzato in forma di ape con le ali di colore verde a contorni viola.

Il verso — che è stampato interamente in offset — reca nella parte centrale la statua equestre di Costantino, opera di Bernini conservata nella Città del Vaticano, impressa con colore viola.

Alla sinistra della statua, racchiuso in una doppia cornice lineare, è riprodotto in colore viola il disegno realizzato da Bernini per lo studio di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della Scala Regia situata nella Città del Vaticano. Il disegno è conservato presso la Biblioteca apostolica vaticana. Nello spazio intercorrente tra le due cornici è riportata ripetutamente con piccoli caratteri la scritta «BANCA D'ITALIA LIRE CINQUANTAMILA BANCA D'ITALIA LIRE 50.000».

A completamento della parte figurativa del verso è stampata, con colore viola, una sezione della Scala Regia desunta dal disegno originale pure conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana; tale elemento si sviluppa diagonalmente nella parte centrale del biglietto. Nella parte in basso della sezione della scala è stampata con i colori arancio e verde la riproduzione miniaturizzata della statua equestre di Costantino.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata, con colore violetto, la cifra «50000» su un fondino a linee sottili, che è presente anche nella corrispondente parte inferiore di tale zona, dove è altresì indicato il decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto: nella stessa zona ma in senso verticale è stampata la comminatoria penale «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI». La scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA» è impressa nella parte inferiore sinistra del biglietto.

Il verso del biglietto contiene dei fondini stampati con i colori giallo, verde turchese, arancio, rosso e viola, costituiti da vari elementi: accanto alla statua equestre e alla medaglia una composizione di elementi romboedrici nonché nelle zone circostanti un motivo a festoni realizzato con disegni a guilloche variamente articolati e disposti diagonalmente. A destra del cavallo è stampato l'elemento di registro recto-verso, in forma di ape, con colori viola e arancio.

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia con colore rosso violaceo — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellazione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostruzione di ambienti umidi,

è altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi.

93A4095

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1993.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1973».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1973, n. 81670, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1973»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 2.000 «tipo 1990», la circolazione della banconota «tipo 1973» si è ridotta per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1973», autorizzati con decreto ministeriale 10 settembre 1973, n. 81670, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 15 novembre 1993.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4159

DECRETO 20 luglio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1993 è pari a 95.208 miliardi;

Decreta:

Per il 30 luglio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Bendia, nato a Jesi (Ancona) il 19 maggio 1963, con studio in via dell'Asilo, 9, Jesi (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7409

DECRETO 7 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 agosto 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa «C.I.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.R.I.C.A. - Consorzio installatori impianti riscaldamento idraulici condizionamento e affini di Lucca e Versilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito notaio dott. Nicolò Pugliese in data 1° giugno 1977, repertorio n. 160801, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio (Lucca) il 3 marzo 1960, ed ivi residente in piazza Napoleone, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7408

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 maggio 1994.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 «tipo 1994».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 30 marzo 1994, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 100.000 «tipo 1994», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1983 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 102904 dell'8 aprile 1994, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 100.000 «tipo 1994»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 «tipo 1994» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 100.000 «tipo 1994» è stampato in calcografia e offset su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo, che reca la scritta «Banca d'Italia» leggibile in controluce e appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood, è inserito nella zona di sinistra del biglietto al margine dell'area impegnata dalla filigrana, mentre il secondo filo è nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 70 × 156.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effigie di Caravaggio, tratta dal disegno del pittore Ottavio Leoni conservato presso la Biblioteca Marucelliana in Firenze. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; a destra della testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici di forma rettangolare, adiacenti l'uno all'altro, con il lato maggiore disposto in senso verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effigie di Caravaggio riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore bruno, su un fondino a linee verticali di colore arancio. Lungo la linea di contorno che

delimita la parte inferiore destra della figura è stampato il nome «CARAVAGGIO». Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso, è impresso ripetutamente in microscrittura il nome «CARAVAGGIO».

I nomi del bozzettista «SAVINI INV.» e dell'incisore «CIONINI INC.» sono stampati, su una linea unica, separati da un trattino e in posizione leggermente superiore rispetto alla microscrittura sulla destra della stessa.

A destra del ritratto è presente un fondino ondulato e curvilineo, stampato con colori rosso, ocra e giallo.

In basso, in coincidenza dei bordi sinistro e destro del biglietto, sono stampati nei colori giallo, ocra e azzurro due fondini a motivi floreali miniaturizzati. Accanto a tali fondini sono stampati elementi grafici di registro recto-verso, realizzati in forma di foglie stilizzate nei colori rosso, azzurro e ocra.

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia con colore bruno la scritta «LIRE CENTOMILA»; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Sempre in calcografia, nei colori bruno e rosso-sanguigno, al di sotto della scritta «CENTOMILA» è stampata la dicitura «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE».

Nella parte centrale del biglietto è stampata in calcografia, con colore rosso-sanguigno su fondini a linee verticali di colore arancio, la riproduzione del dipinto «La buona ventura» di Caravaggio conservato presso il Museo del Louvre in Parigi. La riproduzione confina a destra con il ritratto di Caravaggio, mentre nella parte sinistra è contornata da un motivo a guilloche dello stesso colore della vignetta, all'esterno del quale è stampato il nome dell'incisore «CAPPONI INC.». La riproduzione del dipinto è interrotta, nella parte inferiore destra, dal contrassegno di Stato, stampato con lo stesso colore dell'adiacente ritratto su fondini a linee oblique di colore arancio.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con colore bruno la scritta «BANCA D'ITALIA» realizzata in parte su un fondino a tono quasi continuo sempre di colore bruno; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un fine motivo a guilloche.

Dalla suddetta scritta parte verso sinistra un motivo ornamentale costituito da un ramoscello, stampato con colori bruno e rosso-sanguigno, riprodotto un particolare del paesaggio rappresentato nel dipinto di Caravaggio «Riposo nella fuga in Egitto» conservato presso la Galleria Doria Pamphili in Roma. In posizione adiacente ha origine un elemento grafico rappresentato da un decoro floreale stilizzato, stampato in offset con i colori rosso, giallo, azzurro, verde e arancio, che si sviluppa, sulla sinistra, sotto la scritta «LIRE» fino a inserirsi, sulla destra, tra i due personaggi della riproduzione del «La buona ventura».

Le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture «IL GOVERNATORE» e «IL CASSIERE», sono stampate in calcografia con colore bruno al di sotto della scritta «LIRE», in posizione superiore rispetto al motivo ornamentale del ramoscello, su un fondino giallo a linee leggermente ondulate.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione, la cifra «100000» su una fascia a motivi geometrici, stampata in offset con linee di colore rosso, giallo, azzurro, ocra e verde, che si sviluppa per tutta la lunghezza del biglietto.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte, nella parte inferiore del biglietto, in posizioni tra loro allineate, rispettivamente: a sinistra in colore nero, su un fondino con un motivo a guilloche di colore giallo e ocra; a destra in colore blu, su un fondino a linee di colore giallo tracciate con differenti angolazioni.

La stampa del recto è completata da fondini offset policromi di colore giallo, ocra, azzurro e verde che, realizzati a guilloche, si svolgono parallelamente ai bordi superiore e inferiore della banconota.

Il verso — stampato interamente in offset — reca in primo piano, nella parte sinistra del biglietto, la riproduzione del dipinto di Caravaggio «Canestro di frutta», conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana in Milano, stampata con colori rosso-sanguigno e bruno. Nella parte inferiore destra della riproduzione è impresso il nome dell'incisore «G. CAPPONI INC.».

Con gli stessi colori del «Canestro di frutta», ma in posizione inferiore rispetto alla riproduzione dello stesso, sono stampati la comminatoria «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI» e gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Due motivi a foglie stilizzate, tratti dal dipinto di Caravaggio «Bacco adolescente» conservato presso la Galleria degli Uffizi in Firenze, sono impressi sulla destra del «Canestro di frutta» con colori sfumati che vanno dal verde-turchese a un verde caldo, per il motivo superiore, e dal rosso e al verde, per quello inferiore, entrambi su un fondino a linee ondulate stampato con colore giallo.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata, con colore bruno e rosso-sanguigno, la cifra «100000». La cifra è stampata su un motivo a foglie realizzato nelle tonalità del blu-violaceo e verde-turchese, a sua volta impresso su un fondino giallo. Detto motivo a foglie si svolge verso la parte centrale del biglietto, contornato da un fondino rosso e giallo, ed è ripreso anche nella parte sinistra del «Canestro di frutta». Nel suo sviluppo verso sinistra il motivo a foglie assume anche le tonalità del rosso e verde-turchese. Gli elementi decorativi che contornano la riproduzione del «Canestro di frutta» sono costituiti da un fondino a linee ondulate orizzontali stampate con colori verde-turchese e giallo, nella zona a sinistra; nelle zone al di sopra e a destra del «Canestro di frutta», sono presenti due fondini con diversi motivi a guilloche stampati rispettivamente nei colori giallo, blu-violaceo e verde-turchese e nei colori verde-turchese, giallo e rosso.

Nella parte inferiore del biglietto, rispettivamente a sinistra del «Canestro di frutta» e a destra della zona riservata alla filigrana, sono impressi gli elementi di registro recto-verso, in forma di foglie stilizzate, stampati nei colori blu-violaceo e verde-turchese.

Alle estremità sinistra e destra, nella parte inferiore del biglietto è stampato, nei colori giallo, verde-turchese e blu-violaceo, un fondino che riproduce ripetutamente, in miniatura, la sagoma stilizzata del «Canestro di frutta».

Al di sotto della zona riservata alla filigrana è impresso un fondino a linee ondulate orizzontali stampato con i colori giallo e verde-turchese.

A destra della zona riservata alla filigrana è impressa in verticale, in colore rosso-sanguigno, la scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA».

La stampa del verso è completata, nei bordi superiore e inferiore del biglietto in corrispondenza del «Canestro di frutta», da un fondino a linee intrecciate nei colori giallo e blu-violaceo, che muta in verde-turchese verso destra.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia con colore rosso-sanguigno su fondini a linee oblique di colore arancio — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 27 aprile 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A7402

DECRETO 3 novembre 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di

emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1994, a quella n. 6, di scadenza 1° aprile 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036682», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 23 marzo 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556,

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1995.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1984».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1984, n. 15051, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1984»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 50.000 «tipo 1992», la circolazione della banconota «tipo 1984» si è ridotta per cui si rende opportuno disporre la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1984», autorizzati con decreto ministeriale 6 febbraio 1984, n. 15051, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 5 febbraio 1996.

Successivamente a tale data i biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

95A6474

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Criteria, termini e modalità di presentazione e di selezione delle proposte di sovvenzione globale finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale.

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto l'art. 3 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante le attribuzioni delle attività di coordinamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 modificati dai regolamenti n. 2080/93, 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93, approvati il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attività dei Fondi comunitari a finalità strutturale;

Visti il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90 del 2 luglio 1990 ed il regolamento CE della Commissione n. 402/94 del 23 febbraio 1994 concernenti l'uso dell'ECU;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(94) 1835 del 29 luglio 1994, che approva il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni italiane dell'obiettivo 1, che prevede tra l'altro l'utilizzo della forma di intervento della sovvenzione globale e le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;

Visti i Docup approvati dalla Commissione europea per gli obiettivi 2 e 5b;

Vista la propria deliberazione del 13 aprile 1994 concernente le procedure finanziarie per l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994 riguardante «Integrazioni alla deliberazione del 16 marzo 1994 concernente la definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale»;

Considerato che occorre finalizzare le sovvenzioni globali agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra richiamati;

Considerato che occorre attivare in tempi rapidi la forma di intervento della sovvenzione globale al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di impegno delle risorse dei fondi strutturali;

Tenuto conto che alcune sovvenzioni globali sono già parte integrante dei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi 2 e 5b;

Tenuto conto che la forma di intervento della sovvenzione globale è già stata largamente applicata e sperimentata in Italia sia a livello regionale che multiregionale nell'ambito del periodo di programmazione dei fondi strutturali 1989-93 e che da tale applicazione sono derivate utili indicazioni per il periodo di programmazione 1994-99;

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. 96.

Norme in materia di circolazione monetaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

Art. 2.

Emissione della banconota da lire cinquecentomila

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

Art. 3.

Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici

territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

Art. 5.

Convenzioni

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2106):

Presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio (CIAMPI) il 2 agosto 1996.

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla V commissione l'11, 19, 25 settembre 1996 ed approvato il 2 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 9 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1451):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 6, 13 novembre 1996 e approvato il 5 febbraio 1997.

Relazione scritta presentata il 14 febbraio 1997 (atto n. 1451/A - relatore sen. MONTAGNA).

Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 1997.

97G0128

2. Ad essi non si applica l'art. 1993 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

3. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.

97A3624

DECRETO 6 maggio 1997.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 «Tipo 1997».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto l'art. 2 della legge 7 aprile 1997, n. 96;

Vista la delibera adottata dal consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 27 febbraio 1997, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca da L. 500.000 «Tipo 1997» che dovrà servire ad elevare la scala dei valori del sistema economico-monetario;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 «Tipo 1997» avrà i distintivi ed i segni caratteristici seguenti.

Il biglietto è stampato in calcografia e offset su carta filigranata di lieve tonalità gialla, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti. La numerazione è stampata tipograficamente.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo reca la scritta «BANCA D'ITALIA» leggibile in controluce, appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood ed è inserito, guardando il recto, nella zona sinistra del biglietto, al margine destro dell'area impegnata dal ritratto in filigrana; il secondo filo è situato nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 78×163.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: una testina in chiaroscuro raffigurante la stessa effigie di Raffaello stampata sul recto; il monogramma

BI, compreso tra motivi ornamentali, realizzato a linea chiara nella zona immediatamente al di sotto della testina; elementi geometrici di forma rettangolare adiacenti l'uno all'altro, con effetti alternati di chiaro e di scuro, con il lato maggiore disposto in senso verticale, situati a destra della testina nella parte centrale del biglietto.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra l'effigie di Raffaello, ispirata all'autoritratto conservato presso la Galleria degli Uffizi in Firenze, stampata in calcografia con colore blu scuro su un fondino offset puntinato, di colore rosa e giallo. Nella zona che delimita la parte inferiore destra della figura è stampato in calcografia in colore azzurro il nome dell'artista «RAFFAELLO», su un fondino ondulato realizzato nei colori rosso violaceo e ocra, presente anche nella corrispondente parte sinistra della banconota. Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso, sono impressi ripetutamente in microscrittura calcografica nome, date e luoghi di nascita e morte dell'artista: «RAFFAELLO SANZIO URBANO 1483 ROMA 1520».

I nomi del bozzettista «G. SAVINI INV.» e dell'incisore «T. CIONINI INC.» sono stampati in calcografia, in verticale, sulla destra del ritratto nei colori rispettivamente azzurro e blu scuro.

In posizione superiore e inferiore rispetto ai ritratto, è stampato in offset un fondino a linee di colore rosa variamente inclinate.

La scritta «LIRE CINQUECENTOMILA», i cui caratteri sono campiti all'interno con un motivo a guilliche, è stampata in calcografia, a sinistra del ritratto nella parte superiore del biglietto, con colore blu scuro e azzurro.

Sempre in calcografia e con gli stessi colori, al di sotto della scritta «CINQUECENTOMILA», è stampata la dicitura «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE».

Le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture «IL GOVERNATORE» e «IL CASSIERE», sono stampate in calcografia rispettivamente con colore blu scuro e azzurro al di sotto della scritta «PAGABILI A VISTA AL PORTATORE», su fondini a guilliche a linee ondulate, di colore azzurro, giallo e rosa. Tali fondini proseguono nella zona superiore e mediana del biglietto e sono presenti anche nella parte inferiore dello stesso.

Nella parte centrale del biglietto, su un fondino offset puntinato di colore giallo, è stampato in calcografia, con colore blu-scuro, un particolare dell'affresco «Il Trionfo di Galatea» (Villa della Farnesina, Roma). La riproduzione è contornata da un motivo calcografico a guilliche di colore azzurro e blu scuro, che contorna anche il ritratto di Raffaello. Tale motivo prosegue, a sinistra in basso rispetto alla «Galatea», verso il con-

trassegno di Stato, stampato anch'esso in calcografia in colore azzurro su un fondino a linee verticale di colore rosa. Il contrassegno è contornato da un fondino a linee ondulate di colore giallo. Nella parte inferiore centrale del biglietto è stampata in calcografia con colore blu scuro e azzurro la scritta «BANCA D'ITALIA».

A sinistra del motivo a guilloche che contorna la «GALATEA» e a delimitazione dello stesso, è impressa ripetutamente in microscrittura calcografica la dicitura «IL TRIONFO DI GALATEA» in colore azzurro.

Al di sopra del contrassegno di Stato è stampato a fondo pieno in offset, con colori ocra, azzurro, rosa e grigio, un elemento decorativo di registro recto-verso che, osservando il biglietto in controluce, si ricompone con l'analogo elemento stampato sul verso per formare, in chiaro, la sagoma stilizzata di un cigno con le ali spiegate.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia la cifra «500000», con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione. La cifra è impressa su una fascia decorativa, stampata in offset con colori rosso violaceo e ocra, ispirata a motivi floreali raffaelleschi, che si sviluppa anche all'altra estremità del biglietto. Partendo dalla cifra, si sviluppa verso l'alto un fondino a linee ondulate di colore rosa, ripreso anche nella corrispondente parte inferiore della banconota.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte, nella parte inferiore del biglietto, in posizioni tra loro allineate, rispettivamente: a sinistra in colore nero, su un fondino con un motivo a linee ondulate di colore giallo, a destra in colore blu, fluorescente alla luce ultravioletta della lampada di Wood, su un fondino rosa a linee variamente inclinate.

Il verso reca in primo piano, nella parte centrale del biglietto, la riproduzione dell'affresco «Scuola d'Atene», tratta dalla Stanza della Segnatura del Vaticano in Roma, stampata in calcografia con colore blu scuro. La riproduzione è contornata da un motivo a guilloche stampato in calcografia con colori azzurro e rosso violaceo. Sottostante alla stampa calcografica della «Scuola», è stampato un fondino offset realizzato con linee di colore arancio variamente inclinate. Nelle parti superiori destra e sinistra del motivo a guilloche è impressa ripetutamente in microscrittura calcografica la dicitura «LA SCUOLA D'ATENE», nei colori azzurro e rosso violaceo. Nella parte inferiore destra del motivo a guilloche è impresso il nome dell'incisore «G. CAPPONI INC.».

A delimitazione superiore e inferiore della vignetta della «Scuola», è stampato un fondino offset realizzato a guilloche con colori verde smeraldo e arancio.

Gli elementi decorativi, stampati in offset, che contornano a sinistra la riproduzione della «Scuola» sono costituiti da due motivi floreali stilizzati rispettivamente realizzati: in alto con segmenti circolari nei colori rosso, verde smeraldo e arancio, in basso con segmenti di linee di colore blu variamente inclinate.

Al di sotto di tale ultimo elemento è impressa in calcografia, con colore azzurro, la scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA».

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in offset con colore blu la cifra «500000». La cifra è stampata su decorazioni raffaellesche, realizzate in offset, che proseguono lungo il lato destro della vignetta, nelle tonalità del verde smeraldo, verde bluastro, arancio e rosso.

Le decorazioni comprendono, stampato a fondo pieno in offset nei colori rosso, arancio e verde bluastro, l'elemento di registro di stampa recto-verso.

Sul bordo inferiore del biglietto, al di sotto della zona riservata alla filigrana, è impressa in calcografia con colori rosso violaceo e azzurro la comminatoria «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI». Sottostante la comminatoria, è stampato un fondino offset a linee ondulate orizzontali nei colori arancio e verde smeraldo.

Osservando il verso del biglietto alla luce ultravioletta della lampada di Wood, alcuni fondini e parti delle decorazioni floreali risultano fluorescenti in rosso.

Gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto sono stampati verticalmente in offset, con colore blu, a delimitazione della parte destra della zona riservata alla filigrana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 6 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3653